|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 101 del 06/12/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc121216976)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc121216977)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc121216978)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc121216979)

[Modifiche al programma gare del 08/12/2022 3](#_Toc121216980)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 3](#_Toc121216981)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ALLIEVI E UNDER 15 GIOVANISSIMI**

A chiusura delle iscrizioni si sono iscritte tutte le Società aventi diritto con l’aggiunta della soc. Recanatese (Prof) in entrambe le categorie che prenderà parte “fuori classifica.

Si comunica che i calendari verrnno a breve pubblicati.

**COMPOSIZIONE GIRONI**

**UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

**Girone A**

910979 A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.

 67315 C.S.I.DELFINO FANO

945144 SSDARL F.C. VIGOR SENIGALLIA

932898 A.S.D. K SPORT MONTECCHIO

 58344 SSDARL MARINA CALCIO

 33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.

936186 A.S.D. NUOVA ALTOFOGLIA

949432 A.S.D. REAL METAURO 2018

954915 A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE

920599 POL.D. VISMARA 2008

**Girone B**

 6430 SSDARL BIAGIO NAZZARO

 60530 S.S.D. BORGHETTO

 72900 A.S.D. CAMERANO CALCIO

 75960 ASD.P. CANDIA BARACCOLA ASPIO

 12370 A.S.D. FABRIANO CERRETO

913898 A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO

949719 A.S.D. GLS DORICA AN.UR

917163 U.S. JUNIORJESINA LIBERTAS ASD

 77738 A.S.D. LE TORRI CASTELPLANIO

920713 U.S.D. OSIMANA

**Girone C**

943403 SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE

952917 A.S.D. CAMERINO CASTELRAIMONDO

700056 A.S.D. CINGOLANA SAN FRANCESCO

947459 SSDARL CIVITANOVESE CALCIO

947199 A.S.D. CORRIDONIA FOOTBALL CLUB

 41680 U.S. RECANATESE S.R.L. **(fuori classifica)**

937747 A.C.D. S.S. MACERATESE 1922

700622 SSDRL SANGIUSTESE M.G.

937908 U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL

951553 A.S.D. UNION PICENA

700620 A.S.D. VIGOR MACERATA

**Girone D**

700609 SSDARL CALCIO ATLETICO ASCOLI

 69883 A.S.D. CAMPIGLIONE M.URANO

949212 A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP

938382 A.S.D. FC TORRIONE CALCIO 1919

932775 A.F.C. FERMO SSD ARL

947592 A.S.D. INVICTUS GROTTAZZOLINA FC

910308 A.S.D. PORTA ROMANA

 76319 S.S.D. PORTO D ASCOLI S.R.L.

952822 A.S.D. REAL ELPIDIENSE CALCIO

953600 A.S. SAMBENEDETTESE SRL

**UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

**Girone A**

910979 A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.

 67315 C.S.I.DELFINO FANO

945144 SSDARL F.C. VIGOR SENIGALLIA

915606 A.S.D. GABICCE GRADARA

932898 A.S.D. K SPORT MONTECCHIO

 33040 G.S. MURAGLIA S.S.D. A R.L.

949432 A.S.D. REAL METAURO 2018

954915 A.S.D. UNIONE CALCIO PERGOLESE

 16390 A.S.D. URBANIA CALCIO

 58341 A.S.D. VILLA S.MARTINO

**Girone B**

74536 A.S.D. AURORA CALCIO JESI

 6430 SSDARL BIAGIO NAZZARO

 12370 A.S.D. FABRIANO CERRETO

913898 A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO

917164 C.S. LORETO A.D.

 58344 SSDARL MARINA CALCIO

932339 MOIE VALLESINA A.S.D.

 77130 A.C. NUOVA FOLGORE

200884 A.S.D. PALOMBINA VECCHIA

 67925 A.S.D. PASSATEMPESE

**Girone C**

943403 SSDARL ACADEMY CIVITANOVESE

700056 A.S.D. CINGOLANA SAN FRANCESCO

947459 SSDARL CIVITANOVESE CALCIO

947199 A.S.D. CORRIDONIA FOOTBALL CLUB

700119 S.S. MATELICA CALCIO 1921 ASD

914016 A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA

 41680 U.S. RECANATESE S.R.L. **(fuori classifica)**

937747 A.C.D. S.S. MACERATESE 1922

937908 U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL

951553 A.S.D. UNION PICENA

700620 A.S.D. VIGOR MACERATA

**Girone D**

700609 SSDARL CALCIO ATLETICO ASCOLI

 69883 A.S.D. CAMPIGLIONE M.URANO

952819 A.S.D. CASTEL DI LAMA

949212 A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP

 75400 A.S.D. CUPRENSE 1933

932775 A.F.C. FERMO SSD ARL

947592 A.S.D. INVICTUS GROTTAZZOLINA FC

 72906 S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.R.L.

 76319 S.S.D. PORTO D ASCOLI S.R.L.

953600 A.S. SAMBENEDETTESE SRL

## Modifiche al programma gare del 08/12/2022

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari la gara ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO/MONTICELLI CALCIO S.R.L., già posticipata a giovedì 08.12.2022, **viene disputata sabato 10.12.2022 ore 15,00**.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 92 – RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2022**

Il Tribunale Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 7 novembre 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**Decisione n. 1/TFT 2022/2023**

**Deferimento n. 10975/30 pfi 22-23 PM/ag del 2 novembre 2022**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 28 novembre 2022, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 10975/30 pfi 22-23 PM/ag del 2 novembre 2022 a carico dei sigg. MASSIMILIANO COMPARI, FABRIZIO FORMICA, LEONARDO PAGNETTI, FILIPPO ASIKOV e della società A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 2 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sotto indicati per rispondere:

1. il sig. **Massimiliano Compari**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audax Calcio Piobbico:

1. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Asikov Filippo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Audax Calcio Piobbico alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Serie D di Calcio a 5: Montecchiese - Audax Piobbico del 4.2.2021, Audax Piobbico - Belpiandiluna dell’11.2.2022, Pian di Rose - Audax Piobbico del 18.2.2022, Audax Piobbico - Urbania del 25.2.2022, Audax Piobbico - Villa Ceccolini del 18.3.2022, Sant'Angelo in Vado - Audax Piobbico dell’1.4.2022, Acqualagna - Audax Piobbico dell’8.4.2022, FFJ calcio a 5 - Audax Piobbico del 30.4.2022, Lucrezia C5 - Audax Piobbico del 13.5.2022 ed Audax Piobbico - FFJ calcio a 5 del 20.5.22; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. **Fabrizio Formica**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Audax Calcio Piobbico:

1. della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli Campionato di Serie D Calcio a 5, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Audax calcio Piobbico nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Asikov Filippo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Montecchiese - Audax Piobbico del 4.2.2021, Audax Piobbico - Belpiandiluna dell’11.2.2022, Audax Piobbico - Urbania del 25.2.2022, Audax Piobbico - Villa Ceccolini del 18.3.2022, Sant'Angelo in Vado - Audax Piobbico dell’1.4.2022, FFJ calcio a 5 - Audax Piobbico del 30.4.2022, Lucrezia C5 - Audax Piobbico del 13.5.2022 ed Audax Piobbico - FFJ calcio a 5 del 20.5.22;

3. il sig. **Leonardo Pagnetti,** all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Audax Calcio Piobbico:

1. della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Pian di Rose- ASD Audax calcio Piobbico del 18.2.2022 ed Acqualagna-ASD Audax calcio Piobbico dell’8.4.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Serie D di Calcio a 5, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Audax Calcio Piobbico nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Filippo Asikov, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4. il sig. **Filippo Asikov**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Audax Calcio Piobbico:

1. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Audax Calcio Piobbico, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Serie D Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Montecchiese - Audax Piobbico del 4.2.2021, Audax Piobbico - Belpiandiluna dell’11.2.2022, Pian di Rose - Audax Piobbico del 18.2.2022, Audax Piobbico - Urbania del 25.2.2022, Audax Piobbico - Villa Ceccolini del 18.3.2022, Sant'Angelo in Vado - Audax Piobbico dell’1.4.2022, Acqualagna - Audax Piobbico dell’8.4.2022, FFJ calcio a 5 - Audax Piobbico del 30.4.2022, Lucrezia C5 - Audax Piobbico del 13.5.2022 ed Audax Piobbico - FFJ calcio a 5 del 20.5.2022;

5. la società **A.S.D. Audax Calcio Piobbico**

1. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimiliano Compari, Fabrizio Formica, Leonardo Pagnetti e Filippo Asikov, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 Con provvedimento del 3 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Si dà atto che in data 22 novembre 2022 Compari Massimiliano, presidente della ASD AUDAX Calcio Piobbico, ha fatto pervenire una memoria difensiva con allegata documentazione.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come precisate a verbale d’udienza: quindi il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nell’imputazione del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati, eccezion fatta per i motivi appresso esposti per i calciatori Fabrizio Formica e Leonardo Pagnetti.

Infatti, per quanto riguarda la loro posizione gli stessi vanno prosciolti dagli addebiti loro mossi, non essendo stata provata la loro responsabilità.

Nel deferimento si afferma che i due avrebbero sottoscritto quali dirigenti responsabili le distinte di gara consegnate all’arbitro, ma l’esame degli atti prodotti non fornisce la prova di quanto indicato dalla procura nel deferimento.

Nelle distinte è indicato che i due calciatori deferiti hanno svolto la funzione di capitano nelle gare in contestazione, ma né nelle distinte stesse né nei referti arbitrali è stato indicato che effettivamente i due capitani abbiano assunto tale responsabilità, come era doveroso dovesse risultare in atti.

Peraltro, l’esame delle sottoscrizioni apposte alle distinte in discussione attesta che le stesse sono state controfirmate da tre mani diverse senza alcuna possibilità di individuare chi ne sia l’autore; dalla mancata prova dell’assunto della procura, consegue il proscioglimento dagli addebito loro mossi per Formica Fabrizio e di Pagnetti Leornardo.

Per quanto riguarda gli atri soggetti deferiti, acclarata la loro responsabilità, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore in questione alla vicenda sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento di chi viene fatto scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

Inoltre nella determinazione delle altre sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

In relazione ai soggetti rispetto ai quali il deferimento è stato accolto, ovvero il Presidente, la società ed il calciatore schierato in campo, risultano eque e congrue le sanzioni di cui al dispositivo, che sono in linea con la giurisprudenza di questo tribunale.

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento parziale del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. MASSIMILIANO COMPARI inibizione per 4(quattro) mesi;
* al sig. FILIPPO AKISOV ammonizione;
* alla società A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Respinge nel resto il deferimento e, per l’effetto, proscioglie i calciatori FABRIZIO FORMICA e LEONARDO PAGNETTI dagli addebiti loro ascritti.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 novembre 2022.

 Il Relatore e Presidente

 F.to in originale

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 dicembre 2022

Il Segretario f.f.

 F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Decisione n. 2/TFT 2022/2023**

 **Prot 11033/32 pfi 22-23/PM/mf del 2 novembre 2022**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 28 novembre 2022, ha pronunciatoa seguito del deferimento Prot. 11033/32 pfi 22-23/PM/mf del 2 novembre 2022 a carico dei sigg. GIUSEPPE MACCARI, NICOLA LEONANGELI, IVAN DIGNANI, UBALDO ANGELETTI, FABIO LEONANGELI, GIORGIO GIULIANELLI, ABDOULIE BOJANG e la società A.S.D. SFORZACOSTA 2010 la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 3 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sotto indicati per rispondere:

1. il sig. **Giuseppe Maccari,** all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ayman Mammoud Aly nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2021 - 2022: Sforzacosta - San Ginesio del 16.10.2021, Cingolana - Sforzacosta del 24.10.2021, Sforzacosta - Treiese del 13.11.2021, Juventus C. Tolentino - Sforzacosta del 19.11.2021, Sforzacosta - Robur del 27.11.2021, Sforzacosta - Lorese del 9.12.2021, Sforzacosta - SM Apparente del 18.12.2021, Sforzacosta - Settempeda del 9.2.2022, S. Ginesio - Sforzacosta del 12.2.2022, Sforzacosta - Cingolana del 21.2.2022, Sforzacosta - Caldarola del 9.4.2022, Treiese - Sforzacosta del 15.4.2022, Robur - Sforzacosta del 28.4.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. **Nicola Leonangeli**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Sforzacosta - Caldarola del 9.4.2022 e Robur - Sforzacosta del 28.4.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Ivan Dignani,** all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sforzacosta - Lorese del 9.12.2021 valevole per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4. il sig. **Ubaldo Angeletti**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Sforzacosta - Treiese del 13.11.2021, Juventus C. Tolentino - Sforzacosta del 19.11.2021, Sforzacosta - Robur del 27.11.2021, Sforzacosta - SM Apparente del 18.12.2021, Sforzacosta - Settempeda del 9.2.2022, S. Ginesio - Sforzacosta del 12.2.2022 e Sforzacosta - Cingolana del 21.2.2022;

5. il sig. **Fabio Leonangeli**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Treiese - Sforzacosta del 15.4.2022 valevole per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

6. il sig. **Giorgio Giulianelli**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sforzacosta - San Ginesio del 16.10.2021 valevole per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

7. il sig. **Ayan Mammoud Aly,** all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Sforzacosta 2010, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2021 – 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Sforzacosta - San Ginesio del 16.10.2021, Cingolana - Sforzacosta del 24.10.2021, Sforzacosta - Treiese del 13.11.2021, Juventus C. Tolentino - Sforzacosta del 19.11.2021, Sforzacosta - Robur del 27.11.2021, Sforzacosta - Lorese del 9.12.2021,

Sforzacosta - SM Apparente del 18.12.2021, Sforzacosta - Settempeda del 9.2.2022, S. Ginesio - Sforzacosta del 12.2.2022, Sforzacosta - Cingolana del 21.2.2022, Sforzacosta - Caldarola del 9.4.2022, Treiese - Sforzacosta del 15.4.2022 e Robur - Sforzacosta del 28.4.2022;

8. la società **A.S.D. Sforzacosta 2010** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Giuseppe Maccari, Ivan Dignani, Nicola Leonangeli, Ubaldo Angeletti, Giorgio Giulianelli, Fabio Leonangeli e Ayan Mammoud Aly, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 Con provvedimento del 3 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza; quindi l Tribunale ha trattenuto il procedimento in decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nelle imputazioni del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore in questione alla vicenda sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori che vengono fatti scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

 Nella determinazione delle altre sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza di questo tribunale risultano eque e congrue le sanzioni comminate nel dispositivo.

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. GIUSEPPE MACCARI inibizione per 4(quattro) mesi
* al sig. NICOLA LEONANGELI inibizione per 20 (venti) giorni
* al sig. IVAN DIGNANI inibizione per 10 (dieci) giorni
* al sig. UBALDO ANGELETTI inibizione per 2 (due) mesi
* al sig. FABIO LEONANGELI inibizione per 10 (dieci) giorni
* al sig. GIORGIO GIULIANELLI inibizione per 10 (dieci) giorni
* al sig. AYAN MAMMOUD ALY ammonizione
* alla società A.S.D. SFORZACOSTA 2010 ammenda di € 200,00 (duecento/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 novembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 dicembre 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Decisione n. 3/TFT 2022/2023 relativa al**

**deferimento n. 11256/39 pfi 22-23 PM/vdb del 3 novembre 2022**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 28 novembre 2022, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 11256/39 pfi 22-23 PM/vdb del 3 novembre 2022 a carico dei sigg. NICOLA ANDREOLI, RAFFAELE RAMA, CRISTIAN ROMAGNOLI, FEDERICO MASSI, MARCO ORLANDI, ANDREI ANANUTA COSMIN e della società A.S.D. VOLANTE la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 3 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sotto indicati per rispondere:

**1.** il sig. **Nicola Andreoli**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Volante, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022: Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante - Olympia Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio - Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mondolfo - Volante del 10.4.2022, Volante - IES Dini del 15.4.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo dello stesso calciatore come assistente dell’arbitro in occasione delle gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria Babbucce - Volante del 5.2.2022 e Virtus Castelvecchio - Volante del 13.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. **Raffaele Rama**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società ASD Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Babbucce - Volante del 5.2.2022, Novilara - Volante del 27.2.2022, Virtus Castelvecchio - Volante del 13.3.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante - Olympia Villa Palombara del 19.3.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022;

**3.** il sig. **Cristian Romagnoli**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Mombarocco – Volante del 26.3.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4. il sig. **Federico Massi**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Maroso Mondolfo - Volante del 26.3.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

**5.** sig. **Marco Orlandi**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Volante – Treponti del 2.4.2022 e Volante - Ies Dini del 15.4.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

**6.** sig. **Andrei Ananuta Cosmin**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Volante:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, dall’art. 43, comma 1, e dall’art. 63, comma 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante - Olympia Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio - Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mondolfo - Volante del 10.4.2022, Volante – I ES Dini del 15.4.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022; nonché per aver svolto il ruolo di assistente dell’arbitro in occasione delle gare valevoli per il Campionato Terza Categoria Babbucce - Volante del 5.2.2022 e Virtus Castelvecchio - Volante del 13.3.2022, senza averne titolo perché non tesserato;

**7.**società **A.S.D. Volante**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Andreoli, Raffaele Rama, Cristian Romagnoli, Federico Massi, Marco Orlandi ed Andrei Ananuta Cosmin, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 Con provvedimento del 3 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza ed il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nelle imputazioni del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore in questione alla vicenda sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori che vengono fatti scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

 Nella determinazione delle altre sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza di questo tribunale risultano eque e congrue le sanzioni comminate nel dispositivo.

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. NICOLA ANDREOLI inibizione per 4 (quattro) mesi;
* al sig. RAFFAELE RAMA inibizione per 2 (due) mesi;
* al sig. CRISTIAN ROMAGNOLI inibizione per 10 (dieci) giorni;
* al sig. FEDERICO MASSI inibizione per 10 (dieci) giorni:
* al sig. MARCO ORLANDI inibizione per 20 (venti) giorni;
* al sig. ANDREI ANANUTA COSMIN ammonizione;
* alla società A.S.D. VOLANTE ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 novembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 dicembre 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Decisione n. 4/TFT 2022/2023**

**Prot. 11255/29 pfi 22 23/PM/fb del 3 novembre 2022**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 28 novembre 2022, ha pronunciatoa seguito del deferimento Prot. 11255/29 pfi 22 23/PM/fb del 3 novembre 2022 a carico dei sigg. GIUSEPPE MACCARI, NICOLA LEONANGELI, IVAN DIGNANI, GIORGIO GIULIANELLI, ABDOULIE BOJANG e la società A.S.D. SFORZACOSTA 2010 la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 3 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sotto indicati per rispondere:

1. il sig. **Giuseppe Maccari,** all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Abdoulie Bojang nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Sforzacosta 2010 alle seguenti gare, delle quali le prime due valevoli per la Coppa Marche e tutte le altre per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria: Corridonia Football Club – A.S.D. Sforzacosta 2010 del 25.09.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Corridonia Football Club del 2.10.2021, Giovanile Corridoniense – A.S.D. Sforzacosta 2010 del 3.12.2021, Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Academy Civitanovese del 31.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Lorese Calcio del 5.2.2022, Union Picena – A.S.D. Sforzacosta 2010 del 12.2.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Giovanile Nicolò Ceselli del 5.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Serralta del 16.3.2022, Boca Civitanova - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Amatori Appignano del 26.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Pievebovigliana 2012 del 2.4.2022, Camerino Castelraimondo - A.S.D. Sforzacosta 2010 dell’8.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Giovanile Nicolò Ceselli del 13.4.2022, Academy Civitanovese - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 22.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Corridonia Football Club del 30.4.2022 e Lorese Calcio - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 9.5.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Ivan Dignani,** all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a

quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 25.9.2021 ed A.S.D. Sforzacosta – Corridonia Football Club 2010 del 2.10.2021 valevoli per la Coppa Marche, nonché dell'incontro Lorese Calcio - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 9.5.2022 valevole per il girone E del Campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 consegnate all'arbitro, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Abdoulie Bojan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Nicola Leonangeli,** all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a

quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 consegnate all'arbitro, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Abdoulie Bojan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Giovanile Corridoniense – A.S.D. Sforzacosta 2010 del 3.12.2021, Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Academy Civitanovese del 31.12.2021, A.S.D. Sfozacosta 2010 – Lorese Calcio del 5.2.2022, Union Picena - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 12.2.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Giovanile Nicolò Ceselli del 5.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Amatori Appignano del 26.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Pievebovigliana 2012 del 2.4.2022, Camerino Castelraimondo – A.S.D. Sforzacosta 2010 dell’8.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Giovanile Nicolò Ceselli del 13.4.2022, Academy Civitanovese - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 22.4.2022 ed A.S.D. Sforzacosta 2010 – Corridonia Football Club del 30.4.2022;

4. il sig. **Giorgio Giulianelli,** all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato

per la società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a

quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Sforzacosta 2010 – Serralta del 16.3.2022 e Boca Civitanova - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.3.2022, entrambe valevoli per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 consegnate all'arbitro nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Abdoulie Bojan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

5. il sig. **Abdoulie Bojan,** all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sforzacosta 2010:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Sforzacosta 2010, alle seguenti gare, delle quali le prime due valevoli per la Coppa Marche e tutte le altre per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 25.9.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Corridonia Football Club del 2.10.2021, Giovanile Corridoniense – A.S.D. Sforzacosta 2010 del 3.12.2021, Corridonia Football Club – A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Academy Civitanovese del 31.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Lorese Calcio del 5.2.2022, Union Picena – A.S.D. Sforzacosta 2010 del 12.2.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Giovanile Nicolò Ceselli del 5.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Serralta del 16.3.2022, Boca Civitanova - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Amatori Appignano del 26.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Pievebovigliana 2012 del 2.4.2022, Camerino Castelraimondo - A.S.D. Sforzacosta 2010 dell’8.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Giovanile Nicolò Ceselli del 13.4.2022, Academy Civitanovese - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 22.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 – Corridonia Football Club del 30.4.2022 e Lorese Calcio - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 9.5.2022;

6. la società **A.S.D. Sforzacosta 2010**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Maccari, Ivan Dignani, Nicola Leonangeli, Giorgio Giulianelli e Abdoulie Bojan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 Con provvedimento del 3 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come indicato nel verbale d’udienza ed il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nelle imputazioni del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che nella vicenda il contributo causale del calciatore sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori che vengono fatti scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

 Nella determinazione delle sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza di questo tribunale risultano eque e congrue le sanzioni comminate nel dispositivo.

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. GIUSEPPE MACCARI inibizione per 4 (quattro) mesi
* al sig. NICOLA LEONANGELI inibizione per 4 (quattro) mesi
* al sig. IVAN DIGNANI inibizione per 30 (trenta) giorni
* al sig. GIORGIO GIULIANELLI inibizione per 20 (venti) giorni
* al sig. ABDOULIE BOJANG ammonizione
* alla società A.S.D. SFORZACOSTA 2010 ammenda di € 300,00 (trecento/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 novembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 dicembre 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Decisione n. 5/TFT 2022/2023 relativa al**

**deferimento n. 11362/34 pfi 22-23 PM/rn del 4 novembre 2022**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 28 novembre 2022, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 11362/34 pfi 22-23 PM/rn del 4 novembre 2022 a carico dei sigg. a carico dei sigg.ri NICOLA ANDREOLI, RAFFAELE RAMA, IOAN BARSAN e la società A.S.D. VOLANTE la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 4 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. il sig. **Nicola Andreoli** all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Asd Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Volante, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ioan Barsan nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Volante alle gare ASD Monte Porzio Calcio – ASD Volante del 9.10.2021 ed ASD Volante – ASD Novillara Calcio del 16.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. **Raffaele Rama**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Monte Prozio Calcio – ASD Volante del 9.10.2021 ed ASD Volante – ASD Novillara Calcio del 16.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto le distinte di gara delle squadre schierate dalla ASD Volante consegnate all’arbitro nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ioan Barsan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Ioan Barsan**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Volante:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante, alle gare ASD Monte Prozio Calcio – ASD Volante del 9.10.2021 ed ASD Volante – ASD Novillara Calcio del 16.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

4. la società **ASD Volante** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Andreoli, Raffaele Rama e Ioan Barsan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 Con provvedimento dell’8 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza ed il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nelle imputazioni del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore in questione alla vicenda sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori che vengono fatti scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

 Nella determinazione delle altre sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza di questo tribunale risultano eque e congrue le sanzioni comminate nel dispositivo.

**Il dispositivo**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. NICOLA ANDREOLI inibizione per 30 (trenta) giorni
* al sig. RAFFAELE RAMA inibizione per 20 (venti) giorni
* al sig. IOAN BARSAN ammonizione
* alla società A.S.D. VOLANTE ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 novembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 dicembre 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/12/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 06/12/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |